

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5356

Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», la quale, all'articolo 31 septies, riconoscendo nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, prevede che Regione Lombardia possa comprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti da bandi regionali;

Visto l'art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» laddove prescrive che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Considerato che:

- le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo;
- le associazioni fondiarie sono uno strumento essenziale per il superamento delle esternalità negative generate dal frazionamento fondiario e dall'abbandono dei terreni, soprattutto nelle aree montane laddove il fenomeno è più marcato, e che altresì rappresentano un'esperienza di libera associazione fra cittadini capace di perseguire, senza scopo di lucro, fini a rilevanza sociale, economica ed ambientale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2706 legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Art. 31 septies - Associazioni Fondiarie - Approvazione delle «Linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati» con la quale Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie, che costituisce un utile ed omogeneo riferimento per le associazioni fondiarie in ordine alle modalità e alle condizioni di gestione dei terreni ad esse conferiti e manifestazione del riconoscimento dell'importante ruolo che Regione Lombardia assegna alle Associazioni fondiarie;

Avvertita la necessità di valorizzare il ruolo delle associazioni fondiarie lombarde, di consolidarne la capacità di intervento a tutela del territorio lombardo e di sostenere le esperienze associative di recente costituzione, anche di piccola dimensione;

Vista la proposta di criteri, elaborata dal dirigente della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie» (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che promuove, attraverso l'erogazione di contributi, il sostegno alle spese legate al ciclo di vita delle associazioni fondiarie ed in particolare per:

- la costituzione delle associazioni fondiarie;
- la redazione dei piani di gestione (secondo le indicazioni della d.g.r. 2706/2019);
- le attività di rafforzamento delle competenze delle associazioni;

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24 dicembre 2013);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22 settembre 2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in

particolare l'art. 52 commi 5,6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che:

- i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:
 - per l'attività di produzione primaria, del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che, ai fini delle verifiche in materia di aiuti di stato, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2019/316 e all'art. 2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg (UE) n. 2019/316 per l'attività di produzione primaria;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tutti gli altri casi;

Acquisito nella seduta del 5 ottobre 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato»;

Dato atto che le risorse necessarie per assicurare il sostegno alla presente misura trovano idonea copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.01.104.14887 per euro 75.000,00 nell'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, Art. 31 septies)», (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito di demandare l'attuazione della presente misura al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex l.r. 31/2008, Art. 31septies)», (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare l'attuazione della presente misura al dirigente pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

3. di dare atto che la spesa di euro 75.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.14887 nell'esercizio finanziario 2021;

4. che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- per l'attività di produzione primaria, del regolamento il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO FINALITÀ	<p>Misure a sostegno dell'avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie (ex LR 31/2008, Art 31 sepiies)</p> <p>La misura promuove e sostiene le associazioni fondiarie quali soggetti centrali nella valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nella promozione di processi di ricomposizione e riordino fondiario, nel recupero ad uso produttivo di superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché come soggetti capaci di favorire la salvaguardia del territorio. Regione Lombardia riconosce nelle associazioni fondiarie uno strumento atto a consentire la valorizzazione del patrimonio ad esse conferito, a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, a concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi vegetali, a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio e a favorire la ricomposizione fondiaria, anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.</p> <p>La misura si pone l'obiettivo di rafforzare le associazioni esistenti in termini di competenze per la programmazione, pianificazione e la gestione del patrimonio ad esse conferito.</p>
R.A. DEL PRS DI LGS.	RA 78 Politiche territoriali, conservazione della biodiversità e tutela del suolo agricolo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Associazioni fondiarie lombarde costituite e registrate, intese come forme associative di soggetti proprietari e/o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituite e regolarmente registrate, al momento della presentazione della domanda, ai sensi della disciplina civilistica; - Con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori); - Con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito in area svantaggiata o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata; <p>Le aree svantaggiate sono definite dalle aree C e D del PSR (Allegato B):</p> <ul style="list-style-type: none"> - C) Aree rurali intermedie - D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo <p>Sono considerate ammissibili a finanziamento le associazioni fondiarie costituite e registrate operanti nel territorio di Regione Lombardia e solo in relazione alle attività effettuate ed ai terreni gestiti siti nel territorio regionale.</p>



Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

SOGGETTI DESTINATARI	--
SOGGETTO GESTORE	Il bando è gestito direttamente da Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	75.000,00 euro sull'annualità 2021
FONTE DI FINANZIAMENTO	Bilancio Regionale autonomo - Capitolo 1.4887
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione viene concessa a fondo perduto fino ad un valore pari al 100% della domanda di finanziamento, nei limiti delle disponibilità della presente deliberazione e solo per le spese effettuate e debitamente giustificate.</p> <p>La domanda di finanziamento è corredata da un progetto di investimento del contributo il quale può essere richiesto fino ad un massimo di 15.000,00 euro.</p> <p>Il progetto ha un orizzonte temporale compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 20 dicembre 2021 e comprende spese effettuate e programmate da parte dell'associazione fondataria per le proprie finalità statutarie. Sono riconoscibili le spese notarili e di registrazione effettuate dalle Associazioni Fondiarie beneficiarie effettuate nei due anni precedenti alla presente deliberazione.</p> <p>Tutte le spese rimborsate da Regione Lombardia sono reimpiegate dalle Associazioni Fondiarie esclusivamente ai propri fini statuari.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi sono assegnati in caso di ricomposizione dei terreni con attività di produzione primaria ai sensi del reg (UE) n. 1.408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 (con massimale a 25.000 €), in tutti gli altri casi ai sensi del reg (UE) n. 1.407/2013 (con massimale a 200.000 €)
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Il beneficiario richiedente deve presentare un progetto di investimento che descriva le attività e le spese conseguenti, da finanziare con il contributo richiesto. Sono ammissibili interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la costituzione dell'associazione fondataria:• Attività pubbliche di presentazione e comunicazione dell'iniziativa;• Spese notarili di costituzione e di registrazione dell'Associazione;• Attività di promozione, divulgazione e comunicazione; <p>- la redazione del Piano di Gestione (secondo le linee guida di Regione Lombardia - DGR 2706/2019):</p> <ul style="list-style-type: none">• Incarichi, a professionisti abilitati, per studi indagini, ricognizioni e censimenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • Incarico unico di realizzazione del Piano di gestione; - attività di rafforzamento delle competenze dell'associazione: <ul style="list-style-type: none"> • Formazione ai gestori ed ai soci nelle materie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gestione e valorizzazione delle risorse agro silvo-pastorali; ○ Diritto delle Associazioni (diritti, doveri e strumenti per l'associazionismo); • Assistenza tecnica per la gestione del patrimonio conferito: Acquisto di servizi di assistenza tecnica utile alla gestione e valorizzazione dei beni conferiti alle Associazioni Fondiarie; • Scambi con altre associazioni fondiarie;
<p>SPESA AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese effettuate tra la data di presentazione della domanda e il 20 dicembre 2021, debitamente rendicontate attraverso fatture quietanzate.</p> <p>Per le sole spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiarie, fino ad un massimo di 500 euro, è ammesso il rimborso per spese effettuate nei due anni precedenti alla presente delibera e fino alla presentazione della domanda di contributo.</p> <p>Sono ammissibili al rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiarie fino ad un massimo di 500 euro, anche effettuate nei due anni precedenti alla presente delibera e fino alla presentazione della domanda di contributo; - le spese notarili e di registrazione dell'associazione fondiarie fino ad un massimo di 500 euro, per la rimodulazione degli atti di costituzione; - le spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione; - Incarichi a professionisti, per attività di studio, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi, necessarie alla gestione del patrimonio conferito, anche in materia di sicurezza; - Incarichi a professionisti per la risoluzione di problematiche tecnico operative che limitano o impediscono la gestione del patrimonio conferito, nelle materie agro silvo-pastorali; - Spese di redazione e riproduzione di studi, indagine, misurazione, elaborazione di piani e programmi; - Le spese relative all'acquisto di materiali e attrezzature (hardware e software) necessari per la gestione tecnico-amministrativa dell'associazione; - Le spese di iscrizione a percorsi formativi realizzati da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università. Gli stessi soggetti possono erogare formazione ad hoc ai soci e ai gestori dell'associazione fondiarie, sulle materie riferite alle finalità dell'associazione; L'acquisto di testi connessi al percorso formativo (fino ad un massimo di 200 euro); - I costi sostenuti per l'organizzazione di eventi pubblici, campagne informative, realizzazione di materiali e siti internet;



Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 19 ottobre 2021

	<ul style="list-style-type: none">- I costi di trasferta per attività congiunte con altre associazioni fondiarie per le esclusive finalità associative; <p>Il contributo rimborsato da Regione Lombardia deve essere reimpiegato nelle attività dell'associazione stessa per le proprie finalità statutarie.</p> <p>Viene assegnato un contributo pari al 10% delle spese riconosciute dopo la verifica di quanto rendicontato, e fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per spese generali. Tale contributo concorre al raggiungimento del massimale di finanziamento posto a 15.000,00 euro. Le spese generali sono riconosciute a forfait e non sono soggette a rendicontazione.</p> <p>NON sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spese per l'acquisto di terreni e/o fabbricati, fatte salve le spese per i contratti di conferimento dei terreni dai soci all'associazione;- Spese per interventi di manutenzione, di demolizione e di ricostruzione di fabbricati;- Spese per lavori in economia;- Spese per l'acquisto di macchinari;- Spese per lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data di apertura del bando;- Spese effettuate precedentemente alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei costi notarili e di registro sostenuti dalle associazioni per la loro costituzione con atto pubblico, come specificato precedentemente;- L'IVA, salvo i casi in cui essa non sia recuperabile a norma della legislazione vigente in materia;
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura a sportello con soli criteri di ammissibilità per i beneficiari;
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>I beneficiari devono presentare domanda di finanziamento tramite la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità della domanda è in capo alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.</p> <p>Le domande, valutate in ordine di presentazione, sono soggette a mero controllo di ammissibilità secondo i seguenti criteri:</p> <p>I beneficiari devono essere Associazioni fondiarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Costituite e regolarmente registrate al momento della presentazione della domanda;

	<ul style="list-style-type: none"> - Operanti nel territorio regionale lombardo (sono considerate solo in relazione alle attività effettuate, ed ai soli terreni gestiti siti, nel territorio regionale); - Con minimo 5 soci conferitori (non si contano i soci non conferitori); - Con una consistenza di 2 ettari di patrimonio conferito, in area svantaggiata, o 4 ettari di patrimonio conferito in area NON svantaggiata; <p>Le aree svantaggiate sono definite dalle aree C e D del PSR (Allegato B allo stesso):</p> <ul style="list-style-type: none"> - C) Aree rurali intermedie; - D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; <p>Le domande di finanziamento devono essere corredate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atto di costituzione dell'Associazione Fondiaria, registrato secondo legge; - Statuto dell'associazione dal quale sia esplicita la finalità; - Dichiarazione delle consistenze gestite dall'associazione, del numero di socie e dei soci conferitori; - Progetto di investimento, secondo il modello fornito da Regione Lombardia; <p>Le domande sono istruite seguendo l'ordine di presentazione.</p> <p>Regione Lombardia conclude l'istruttoria di ammissibilità in 10 giorni, avendo la possibilità di richiedere integrazioni, laddove necessarie, una sola volta ai beneficiari. La richiesta di integrazioni determina l'interruzione dei termini del procedimento. Le integrazioni devono essere rese in 10 giorni.</p> <p>Alla conclusione dell'istruttoria viene comunicato l'esito ai beneficiari i quali hanno 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni sono contro-dedotte entro 5 giorni.</p> <p>L'ammissione a contributo è determinata, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, fino alla copertura del plafond disponibile ed in relazione al totale delle richieste di finanziamento come determinate dai singoli "Progetti di investimento".</p> <p>Nel caso l'ultima domanda ammissibile sia finanziabile parzialmente, Regione Lombardia chiede al richiedente l'accettazione del contributo parziale. In caso di rifiuto si procede con le ulteriori associazioni in ordine di presentazione della domanda.</p>
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'erogazione avviene a rimborso, in un'unica tranche, fino al limite del contributo concesso, a seguito della rendicontazione delle spese effettuate.</p> <p>I beneficiari sono chiamati a rendicontare le spese effettuate, nei limiti del progetto di investimento presentato, entro il 20 dicembre 2021 presentando idonei giustificativi di spesa, come determinati da successivo atto dirigenziale.</p> <p>Regione Lombardia procede alla verifica dell'ammissibilità delle spese effettuate, anche in itinere, attraverso la verifica dei giustificativi di spesa ed eroga il rimborso relativo, laddove dovuto.</p> <p>Il contributo non utilizzato entro il 20 dicembre 2021 non verrà erogato e le spese non riconosciute da Regione Lombardia non saranno oggetto di rimborso.</p>